



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROMOZIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE SOCIO-
SANITARIA**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE RIVOLTO A
PERSONE VITTIME DI TRATTA EX ART. 18 D.LGS. 286/98 E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

CAPITOLATO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE RIVOLTO A PERSONE VITTIME DI TRATTA EX ART. 18 D.LGS. 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE (Allegato D)

ART. 1 OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di mediazione culturale a favore di vittime di tratta e/o sfruttamento così come previsto dall'art. 18 D. Lgs. 286/98 e s.m.i. e delle loro famiglie.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio:

- vittime di tratta e/o sfruttamento così come previsto dall'art.18 D. Lgs. 286/98 e s.m.i., con particolare attenzione ai minori e alle loro famiglie, a supporto delle attività dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio (di seguito U.C.S.T.).

ART. 3 DURATA

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato avrà durata dal 01 al 31 dicembre 2014.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo massimo per il servizio è pari ad Euro 1.604,74 IVA esclusa.

L'unità di misura della prestazione è il costo orario del servizio pari ad euro 19.57.

Il totale delle ore è pari a massimo 82 ore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i periodi successivi al 31 dicembre 2014 fino alla soglia massima complessiva (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro 39.000,00.

ART. 5 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio di mediazione culturale persegue i seguenti obiettivi:

- facilitare l'accesso delle persone di cui all'art. 2 al servizio oggetto del presente capitolato e supportare gli operatori nella corretta comprensione del bisogno espresso;
- fornire supporto per favorire l'accesso e l'utilizzo delle risorse disponibili sul territorio;
- sostenere le vittime di tratta e/o sfruttamento così come previsto dall'art.18 D. Lgs. 286/98 e s.m.i. in percorsi di integrazione anche attraverso la comprensione delle modalità di funzionamento del sistema dei servizi di interesse (socio sanitari, scolastici, giudiziari, ecc.).
- fornire supporto per favorire la comprensione circa le modalità di adesione ai programmi di assistenza e integrazione sociale previste dall'art. 18 D. Lgs. 286/98
- ridurre le barriere culturali che ostacolano la comunicazione tra i servizi/istituzioni e le persone vittime di tratta;
- sostenere le persone vittime di tratta nel rapporto con le autorità consolari del paese di origine per riacquisire i necessari documenti di identità.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di mediazione culturale viene realizzato a supporto dell'attività dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio nell'ambito del progetto "Rete Liguria Sunrise" ed è volto all'accoglienza, tutela e integrazione sociale di persone vittime di tratta e/o sfruttamento così come previsto dall'art.18 D. Lgs. 286/98 e s.m.i.

ART. 7 LINGUE RICHIESTE

Sono richiesti mediatori che appartengano alle diverse aree geografiche, tenendo conto dei flussi migratori.

ART. 8 PERSONALE

L'Assegnatario si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente Capitolato, impiegando un numero variabile di mediatori culturali con cittadinanza italiana, comunitaria o non comunitaria inquadrati nella qualifica funzionale C3/D1 del CCNL delle Cooperative Sociali o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Per i mediatori culturali di aree linguistiche utilizzate occasionalmente per i quali è prevedibile un impiego non superiore a 20 ore mensili è concesso di stipulare altro contratto purché equivalente nella retribuzione.

I mediatori culturali cittadini comunitari e non comunitari dovranno possedere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e della cultura italiana e una conoscenza di base della lingua inglese o francese o spagnola.

I mediatori culturali cittadini italiani dovranno possedere un'ottima conoscenza della lingua e della cultura relativa ad una delle aree geografiche indicate all'art. 7 e una conoscenza di base della lingua inglese o francese o spagnola.

I mediatori devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

1. laurea in Mediazione linguistica e culturale;
2. attestato di partecipazione a corso per mediatore culturale di almeno 400 ore effettuato presso ente pubblico o privato;
3. diploma di scuola media superiore riconosciuto ai sensi della normativa italiana, purché con almeno 2 anni di esperienza come mediatore.

Tutti gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

L'Aggiudicatario è tenuto, per i propri operatori, soci e no, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune di Genova, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'Aggiudicatario dovrà anche stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato e secondo quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che sarà stipulato;
- b) avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova con responsabili abilitati alla gestione dei rapporti con i Servizi comunali coinvolti e in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;

- d) fornire all'Ufficio Accreditamento Servizi - Direzione Politiche Sociali la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio;
- e) inviare all'Ufficio Accreditamento Servizi - Direzione Politiche Sociali l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:
anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore settimanali dedicate al servizio.
Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato tempestivamente dall'aggiudicatario al suddetto ufficio prima che tale aggiornamento diventi operativo;
- f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- g) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- h) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte ed a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativa-gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- i) rispettare quanto previsto dalla Legge 81/2008 in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- j) garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza temporanea degli operatori (per ferie, malattia, ecc...), attraverso sostituzioni con operatori ugualmente qualificati;
- l) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- m) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- n) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03;
- o) realizzare il servizio sulla base dei progetti definiti dall'UCST e garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;

- p) adottare gli strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune di Genova e garantirne la corretta compilazione (time sheet);
- q) inviare mensilmente all'Ufficio Gestione Servizi Cittadini e all'Area Povertà, Adulti, Giovani e integrazione sociosanitaria in capo alla Direzione Politiche Sociali una rendicontazione del servizio che, a partire dalle indicazioni ricevute dall'UCST, riporti la tipologia degli interventi effettuati con indicazione dei beneficiari;
- r) informare tempestivamente, anche telefonicamente, l'UCST di eventuali problemi o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti il soggetto seguito;
- s) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio assistenziale, in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il personale già assunto dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa.

A tal fine si comunica che l'attuale gestore risulta impiegare 1 mediatori a tempo indeterminato

ART. 10 RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dall'Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.

ART. 11 DIVIETO DI SUB APPALTO

E' vietato il sub appalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del D.Lgs, n. 163/2006 le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs, n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del D. Lgs 163/2006 le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall' impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione dal mandato di pagamento.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà versare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e nelle forme previste dalla legge, a garanzia della perfetta esecuzione del servizio svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dall' offerta presentata e documentata all'atto della stipula del contratto.

Tale cauzione verrà restituita al termine dell'erogazione del servizio svolto in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 14 CONTROLLI

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e su quanto previsto nel presente atto e il monitoraggio sull'andamento del servizio sono affidati alla Direzione Politiche Sociali.

Il Comune di Genova, mediante proprio personale, potrà effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'Aggiudicatario e sull'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, anche attraverso ispezioni non preventivamente concordate.

ART. 15 PENALI

Il Comune di Genova, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità:

15a) mancato rispetto delle disposizioni relative alla corretta esecuzione del servizio di cui all'articolo 9 lettera a) del presente capitolato: sino ad euro 150;

15b) mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi informativi e di rendicontazione di cui all'articolo 9, lettere d), e) e q) del presente capitolato: sino ad euro 100;

15c) mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura di cui all'art. 16 del presente capitolato: sino ad euro 100;

15d) mancato utilizzo o incompleta compilazione degli strumenti di lavoro individuati dal Comune di Genova: sino ad euro 100;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Le controdeduzioni devono essere inviate alla Stazione appaltante per iscritto con lettera raccomandata o con agenzia di recapito o consegnate a mano agli uffici preposti.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa aggiudicataria non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, la Civica amministrazione applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune di Genova il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà versato tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

ART.16 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L' Aggiudicatario dovrà effettuare mensilmente fatture posticipate di importo correlato alle ore di servizio effettuate nel mese, corredate da un allegato riportante il numero di ore di mediazione svolte con l'indicazione del numero e della nazionalità delle persone vittime di tratta e/o sfruttamento così come previsto dall'art. 18 D. Lgs. 286/98 e s.m.i. seguite.

Tali fatture dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- intestazione del Soggetto competente (Direzione Politiche Sociali - Ufficio Gestione Servizi Cittadini),
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG (Codice identificativo della Gara)

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la Direzione Politiche Sociali provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi e ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 17 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza al Soggetto Aggiudicatario (di seguito S.A.), assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà il S.A. al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Il presente contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività del S.A., cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità del S.A. nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, il S.A. stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara, oppure, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli offerti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 18 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (D. Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del servizio in oggetto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;

ART. 19 SICUREZZA

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

B) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

In relazione al servizio oggetto del presente capitolato, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la C.A. ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

ART. 20 STIPULAZIONE E SPESE

Il contratto, secondo quanto previsto all'art. 8 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, sarà stipulato presso la sede della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 22 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.